



Sentenza n. 98 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo Presidente

Carlo Picuno Consigliere, relatore

Andrea Mazzieri Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37412 promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti di

- **Carmine PISANO** (c.f. PSNCMN77E20L049R), nato il 20.5.1977 a Taranto ed ivi residente alla via Monsignor Giuseppe Blandamura, n. 4, interno 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimino CRISCI (c.f. CRSMSM82A06H501X) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale crisci.massimino@oravta.legalmail.it, nonché presso il Suo studio in Martina Franca (TA), alla Via Oronzo De Mita n. 76

Visto l'atto di citazione depositato in data 24 luglio 2023 presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dott. Daniele Giannini e l'Avv.

Massimino Crisci per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 24 luglio 2023, la Procura regionale ha agito in giudizio nei confronti del convenuto Carmine Pisano poiché in qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e SUAP del Comune di Taranto ometteva di adottare tempestivamente gli atti necessari all'esecuzione alla sentenza n. 549/2016 emessa dal Tar di Lecce procurando un danno di natura indiretta al Comune di Taranto nella misura di € 4.282,29 .

Riferisce l'attore pubblico che

1) con sentenza n. 549 del 23/03/2016 il Tar Puglia, Sezione II di Lecce, definendo il giudizio n. 601/2010 R.G. introdotto in seguito al ricorso proposto dal sig. G. L. avverso il Comune di Taranto, così disponeva: *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e, in parziale accoglimento della successiva domanda risarcitoria, condanna il Comune di Taranto a corrispondere al ricorrente la somma di € 70.000 (euro settantamila/00), oltre accessori. Condanna il Comune di Taranto a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate forfetariamente in € 3000 (euro tremila/00), oltre accessori di legge”;*

2) in seguito alla pubblicazione della predetta sentenza n. 549/2016, con nota prot. n. 61301 del 12/04/2016 trasmessa alla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – SUAP e alla Direzione Urbanistica – Edilità, il Dirigente del Servizio Affari Legali del Comune di Taranto ed il Responsabile P.O. dello

	stesso Servizio Affari Legali, dopo aver richiamato quanto disposto dal Tar di	
	Lecce con la sentenza n. 549/2016, invitavano <i>“la competente Direzione presso</i>	
	<i>la quale il contenzioso si è originato a provvedere al pagamento delle somme</i>	
	<i>al fine di evitare successive azioni esecutive, con ulteriore aggravio di spese a</i>	
	<i>carico dell’Ente e derivante danno erariale”</i> . Tuttavia, la Direzione Sviluppo	
	Economico e Produttivo – SUAP, competente in quanto il contenzioso si era	
	sviluppato in quell’ambito, rimaneva inerte;	
	4) a distanza di oltre un anno, in data 01/06/2017 il sig. G. L. notificava al	
	Comune di Taranto la copia della già menzionata sentenza n. 549/2016, munita	
	della formula esecutiva cui seguiva la notifica in data 19/10/2017 dell’atto di	
	precetto gravato delle spese di esecuzione per un importo pari ad € 624,94;	
	5) con nota prot. n. 930/2017 del 19/10/2017 il Gabinetto del Sindaco	
	trasmetteva alla Direzione Affari Legali, alla Direzione Sviluppo Economico e	
	Produttivo – SUAP e alla Direzione Urbanistica – Edilità la copia dell’atto di	
	precetto notificato;	
	6) con nota prot. n. 160957 del 25/10/2017 trasmessa alla Direzione Sviluppo	
	Economico e Produttivo – SUAP e alla Direzione Urbanistica – Edilità, il	
	Responsabile P.O. del Servizio Affari Legali del Comune di Taranto richiamava	
	il predetto atto di precetto e invitava la competente Direzione tecnica ad attivare	
	con urgenza la procedura ex art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL;	
	7) con nota prot. n. 161867 del 26/10/2017 il Segretario Generale del Comune	
	di Taranto richiamava il contenuto della precedente nota n. 160957 del	
	25/10/2017 e tornava quindi a sollecitare la Direzione Sviluppo Economico e	
	Produttivo – SUAP ad attivare con urgenza la procedura ex art. 194, comma 1,	
	lett. a), del TUEL;	
	3	

	8) con nota prot. n. 167079 del 06/11/2017 il Collegio dei Revisori chiedeva al	
	dott. PISANO, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sviluppo	
	Economico e Produttivo – SUAP, <i>“di conoscere le motivazioni per le quali</i>	
	<i>l’Ente non ha ancora ottemperato a quanto previsto con la Sentenza del TAR</i>	
	<i>Puglia n. 549/2016”</i> ;	
	9) alla nota prot. n. 167329 del 07/11/2017 con cui il dr. Pisano affermava di	
	non essere competente, rispondeva in pari data il Segretario Generale del	
	Comune ribadendo l’obbligo in capo alla Direzione facente capo al medesimo	
	in ordine all’attivazione delle procedure di riconoscimento del debito fuori	
	bilancio ex art 194 TUEL: con nota n. 167896 del 07/11/2017 la Direzione	
	Sviluppo Economico e Produttivo – SUAP, nella persona del Dirigente dott.	
	Carmine PISANO, forniva rassicurazioni <i>“circa l’adempimento sollecitato”</i> ;	
	10) con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 13/11/2017 il sig.	
	G. L., agiva innanzi al Tribunale civile di Taranto per l’esecuzione della	
	sentenza n. 549/2016 emessa dal Tar di Lecce: con ordinanza del 15/12/2017	
	resa all’esito del giudizio di esecuzione n.3373/2017 RGE, il Tribunale civile	
	di Taranto ordinava <i>“al terzo pignorato, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E</i>	
	<i>BASILICATA spa, di pagare in favore dell’esecutante le somme assegnate”</i> ,	
	<i>pari all’importo complessivo di € 90.628,78, “oltre accessori sulla sorte sino al</i>	
	<i>soddisfo”</i> ;	
	11) con i mandati di pagamento n. 2441 e n. 2442 del 26/03/2018 il Comune di	
	Taranto pagava la somma di € 4.282,29 conseguente alle spese dell’intera	
	procedura e connessa al ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 549/2016	
	emessa dal Tar di Lecce.	
	Individuando nella descritta vicenda una fattispecie di danno erariale di natura	
	4	

	indiretta conseguente all'inerzia serbata dal civico Ente che avrebbe dovuto	
	attivare tempestivamente le procedure di riconoscimento di debito fuori	
	bilancio in modo da evitare le conseguenti condanne alle spese - individuate nel	
	complessivo importo di € 4.282,29 corrisposte dal Comune di Taranto a titolo	
	di spese di esecuzione - l'attore pubblico notificava invito a dedurre contestando	
	a Carmine Pisano – in qualità di Dirigente pro-tempore della Direzione	
	Sviluppo Economico e Produttivo – SUAP il danno erariale procurato al	
	Comune di Taranto nella suddetta misura per avere omesso con condotta	
	gravemente colposa le iniziative necessarie ad impedire il fatto generatore	
	dell'indebito pagamento dei costi connessi alla descritta procedura esecutiva.	
	Conseguiva la rituale notifica di invito a dedurre: tuttavia, le argomentazioni	
	fornite in sede deduttiva dal Pisano non sono state ritenute sufficienti ed il	
	Requirente pubblico ha depositato atto di citazione contestando al convenuto, a	
	titolo di colpa grave, le condotte ritenute causative dell'indebito esborso di	
	somme relative alle spese di precetto ed alle spese legali per il giudizio di	
	esecuzione pagate dal Comune di Taranto.	
	2. Il convenuto Pisano si è costituito evidenziando:	
	a) la nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza dello stesso con	
	il contenuto dell'invito a dedurre: l'invito è stato redatto in forma estremamente	
	sintetica mentre è solo con l'atto di citazione che il convenuto ha appreso i	
	motivi della contestata fattispecie;	
	b) l'intervenuta prescrizione in quanto il <i>dies a quo</i> per l'esordio del termine	
	quinquennale di prescrizione deve identificarsi con il passaggio in giudicato	
	della sentenza risarcitoria che riconosce le somme in capo al privato,	
	segnatamente il 23.10.2016: da tale momento avrebbe esordio il termine	

	prescrizione spirato ineludibilmente nel 2021 e, in ogni caso, ben prima del	
	16.2.2023, data di notifica dell'invito a dedurre.	
	c) nel merito contesta l'esistenza di una condotta illecita a sé ascrivibile in virtù	
	del fatto che con la nota n. 62101 del 20.4.2015, indirizzata a tutti i Dirigenti, il	
	Segretario Generale aveva espressamente stabilito che "... entro trenta giorni	
	dalla notifica del titolo esecutivo, la DIREZIONE AA.GG. (per le sentenze di	
	condanna di danni in genere: sinistri stradali, randagismo ecc.) o la	
	DIREZIONE POLIZIA LOCALE (in caso di sentenze di annullamento di	
	sanzioni stradali o di altri atti della Polizia locale con condanna alle spese) o	
	la DIREZIONE TRIBUTI (in caso di sentenze di annullamento di atti tributari	
	con condanna alle spese), in relazione alla sentenza emessa verso l'Ente,	
	provvederà a predisporre apposita deliberazione di riconoscimento del debito	
	a norma dell'art. 194 lett. a) TUEL.. In caso di dubbi circa la competenza del	
	procedimento, deciderà il Segretario Generale quale Direzione seguirà il	
	presente iter". Pertanto, le Direzioni indicate per l'attivazione della procedura	
	di riconoscimento dei debiti fuori bilancio erano solo tre e tra queste non	
	rientrava quella da lui diretta. A conferma di ciò evidenzia che, con successiva	
	nota prot. 198668 del 17.12.2015, il Segretario Generale ribadiva «che -in tema	
	di risarcimento danno in genere (e particolarmente quelli da sinistri stradali)	
	da sentenze di condanna- l'iter deve essere avviato e seguito dalla Direzione	
	AA.GG. – AA.LL.», salvo poi specificare la possibilità di «specifiche diverse	
	esigenze, valutabili di volta in volta, che richiedano il coinvolgimento di altre	
	Direzioni..” Tale ripartizione di competenze veniva confermata dal nuovo	
	Regolamento di contabilità entrato in vigore il 1/06/2016: pertanto riteneva di	
	non dar corso alle indicazioni ricevute in quanto in contrasto con quanto	

	affermato dal predetto regolamento. Tale convincimento veniva ribadito con la nota a sua firma n. 167329 del 7.11.2017. Dopo aver ricevuto conferma dell'indicazione del Segretario Generale, con nota n. 167896 del 7.11.2017 il convenuto forniva rassicurazioni circa l'avvio del procedimento ma solo 6 giorni dopo il sig. G.L. notificava l'atto di pignoramento. Dal dicembre 2017 il Pisano cessava dall'incarico suddetto. In base alla descritta ricostruzione degli eventi non sarebbe risultata esigibile in capo al settore Sviluppo Economico e Produttivo e SUAP l'attività diretta al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresentato dalla citata sentenza TAR, competenza che restava invece intestata alla Direzione AAGG ed AALL solo previo coinvolgimento di altre Direzioni: ma tale coinvolgimento non equivarrebbe a delega in relazione all'esecuzione dell'intero iter di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui restava titolare la Direzione AA.GG.-AA.LL. Alla luce di quanto evidenziato qualsiasi iniziativa da lui adottata avrebbe comportato l'illegittimità di un tale atto per incompetenza. Di conseguenza difetterebbe il necessario nesso di causalità tra la condotta osservata dal Pisano ed il danno contestato. d) alla luce dei descritti fatti difetterebbe comunque l'elemento soggettivo della fattispecie poiché egli ha ritenuto di non poter adottare alcun atto, in quanto non competente alla luce del chiaro quadro regolamentare interno: pertanto non sarebbe ravvisabile colpa grave nella contestata vicenda stante l'incertezza in ordine all'interpretazione delle disposizioni di regolamento afferenti alla specificata materia. Formula, pertanto, in via principale richiesta di assoluzione e, in subordine, di applicazione del potere riduttivo. 3.All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la	
	7	

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla Procura regionale, volta all'accertamento della sussistenza di una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile in capo al convenuto Carmine Pisano il quale, nella funzione di Dirigente pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e SUAP del Comune di Taranto, avrebbe omesso di adottare gli atti necessari alla tempestiva esecuzione alla sentenza n. 549/2016 emessa dal Tar di Lecce procurando un danno di natura indiretta al Comune di Taranto nella misura di € 4.282,29.

2. Deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in relazione all'art 87 C.g.c. per mancata corrispondenza dello stesso con il contenuto dell'invito a dedurre: evidenza il convenuto che l'invito è stato redatto in forma estremamente sintetica mentre solo in seguito alla notifica dell'atto di citazione è stato posto nelle condizioni di apprendere i motivi della contestata fattispecie.

L'eccezione non ha pregio e deve essere respinta in quanto con riguardo all'art. 87 c.g.c., deve ritenersi che il vincolo di corrispondenza tra invito e citazione sia dettato da esigenze di tutela del diritto di difesa, in quanto mira a garantire al convenuto una partecipazione piena e consapevole al nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità assicura che egli abbia potuto difendersi già prima della citazione; la consolidata giurisprudenza contabile ha chiarito che la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità tra invito e citazione qualora detta diversità derivi dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto, trattandosi di elementi noti alla difesa per essere stati dalla stessa

	introdotti, e quindi di divergenze non incidenti sul diritto di difesa (cfr. <i>ex multis</i>	
	Sez.III Centrale di Appello n. 461/2017). Nel caso oggetto del presente giudizio	
	non risultano divergenze tra invito a dedurre ed atto di citazione tali da	
	introdurre elementi in relazione ai quali sia stato pretermesso l'esercizio del	
	pieno diritto di difesa.	
	3. Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione	
	fondata sull'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza: com'è noto la	
	prescrizione decorre – ex art 2943 c.c. – dal giorno in cui il diritto può esser	
	fatto valere che, nel contestato caso di danno erariale indiretto derivante dalla	
	mancata tempestiva esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, coincide	
	con la data di effettuazione dei pagamenti delle somme dovute dall'Ente civico	
	conseguenti alla procedura esecutiva. Nel caso specifico il <i>dies a quo</i> del	
	decorso del termine quinquennale prescrittivo va individuato nella data di	
	effettuazione del pagamento delle somme dovute a titolo di spese connesse	
	all'indicata procedura esecutiva, segnatamente il 26/03/2018. La notifica	
	dell'invito a dedurre avente efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 1219	
	e 2943 c.c. avvenuta in data 16/02/2023, pertanto entro il termine quinquennale	
	di prescrizione dell'azione, rende l'eccezione destituita di fondamento.	
	4. Passando al merito il collegio osserva che in corrispondenza della data in cui	
	il Dirigente del Servizio Affari Legali del Comune di Taranto ed il Responsabile	
	P.O. dello stesso Servizio Affari Legali invitavano la Direzione Sviluppo	
	Economico e Produttivo- SUAP diretta dal convenuto – segnatamente il 12	
	aprile 2016 – a porre in essere le iniziative dirette al riconoscimento del debito	
	fuori bilancio riveniente dalla sentenza di condanna del TAR Puglia n. 549/2016	
	e nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente	
	9	

locale, le procedure relative erano regolamentate dalla nota del Segretario Generale dell'Ente n. 62101 del 20.4.2015 secondo cui “... *entro trenta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la DIREZIONE AA.GG. (per le sentenze di condanna di danni in genere: sinistri stradali, randagismo ecc.) o la DIREZIONE POLIZIA LOCALE (in caso di sentenze di annullamento di sanzioni stradali o di altri atti della Polizia locale con condanna alle spese) o la DIREZIONE TRIBUTI (in caso di sentenze di annullamento di atti tributari con condanna alle spese), in relazione alla sentenza emessa verso l'Ente, provvederà a predisporre apposita deliberazione di riconoscimento del debito a norma dell'art. 194 lett. a) TUEL.. In caso di dubbi circa la competenza del procedimento, deciderà il Segretario Generale quale Direzione seguirà il presente iter*”, ulteriormente confermate dalla nota del SG n.198668 del 17.12.2015 *infra* richiamata. Tale *iter* procedurale indicato dall'organo di vertice della struttura burocratica dell'Ente locale aveva una portata innovativa rispetto alle disposizioni recate dall'art. 137 del Regolamento di contabilità vigente all'epoca dei fatti – approvato con Deliberazione commissariale n. 284 del 28 aprile 1996 – e sarebbe stato integralmente trasfuso nell'ambito del nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente che sarebbe entrato in vigore a breve, in data 1° giugno 2016.

A fronte di un quadro regolamentare in piena fase evolutiva e non del tutto chiaro, caratterizzato da direttive procedurali poste in essere dall'Organo di vertice burocratico dell'Ente che individuava le Direzioni competenti ad attivare il riconoscimento del debito fuori bilancio riservando al medesimo Segretario Generale la competenza – in caso di dubbi - ad individuare la Direzione competente, al convenuto pervenivano indicazioni in tema dal

	Dirigente del settore AALL, tuttavia sfornito di poteri di coordinamento e direttiva in materia.	
	La nota n. 161867 del 26/10/2017 con cui il Segretario Generale, ricorrendo alla possibilità prevista dal nuovo Regolamento di contabilità, indicava specificamente il Pisano, quale dirigente competente a curare il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, perveniva a costui a distanza di meno di un mese dal pignoramento presso terzi effettuato dal creditore quando ormai qualsiasi iniziativa non avrebbe potuto impedire il verificarsi delle conseguenze dannose contestate dalla Procura.	
	Può pertanto affermarsi che nell’arco temporale compreso tra la data in cui il Servizio AA.LL sollecitava la Direzione cui era preposto il convenuto - il 12/04/2016 – e quella in cui perveniva la chiara indicazione da parte del Segretario Generale – come detto il 26/10/2017 - vigevano criteri organizzativi non chiari e non coerenti rispetto alle procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Pertanto, la mancata adozione di iniziative dirette al riconoscimento del debito fuori bilancio originato dalla sentenza esecutiva di condanna – cui è conseguita la contestata fattispecie dannosa - non è imputabile ad una condotta del Pisano caratterizzata da evidente colpa grave.	
	5. Consegue alle osservazioni sin qui esposte l’assoluzione del convenuto Pisano per difetto di colpa grave, con ogni conseguenza in relazione al regime delle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37412, rigetta la domanda attorea e, per l’effetto, assolve Carmine Pisano. Liquidata a	
	11	

[illegible]